

11/2/2021

https://webmail.pec.it/layout/origin/html/printMsg.html?_v_=v4r2b64.20210208_1200&contid=&folder=SU5CT1g=&msgid=90768&bo...

Da "Luigi Lo Casto" <luigilocasto@pec.it>

A "serviziusiliarisicilia@pecsoluzioni.it" <serviziusiliarisicilia@pecsoluzioni.it>

Data giovedì 11 febbraio 2021 - 08:58

(Allegato)

proposta transattiva dott.ri Vincenzo Cottone e Giovanni Farina

Gentile Presidente,

Le alleghiamo la nota in oggetto.

Cordiali saluti.

Luigi Maini Lo Casto

Lorenzo Maria Dentici



avv. Luigi Maini Lo Casto

Partner

PALERMO - Via Dante n. 322 - 90141 (T. +39 091.6811454, /F. +39 091.6812588)

MILANO - Via Carducci, n. 34 - 20123

ROMA - Via di Ripetta, n. 22 - 00186

CARINI - Corso Italia, n. 81 - 90044

 www.dlcilaw.it



Questo messaggio e-mail e ogni suo allegato sono da considerarsi confidenziali e riservati ad esclusivo uso del destinatario.

Qualora abbiate ricevuto questa e-mail per errore, Vi invitiamo a contattarci ai numeri sopra indicati, o all'indirizzo segreteria@dlcilaw.it.

This e-mail and any attachments are confidential and are intended solely for the use of the named addressee.

If you have received this e-mail in error please contact us at the numbers above, or at segreteria@dlcilaw.it.

Allegato(i)

proposta transattiva dott.ri Cottone e Farina-signed.pdf (357 KB)

proposta transattiva dott.ri Cottone e Farina.pdf.p7m (270 KB)

proposta transattiva dott.ri Cottone e Farina.pdf (268 KB)



Partners

Avv. Prof. Lorenzo Maria Dentici
Docente di Diritto del Lavoro nell'Università di Palermo
Patrocinante in Cassazione

Palermo, 10 febbraio 2021

Avv. Sergio Capasso
Patrocinante in Cassazione

Avv. Luigi Maini Lo Casto

Associates

Avv. Cinzia Maria Luisa Rizzolo
Avv. Alberto Romano
Avv. Vito Bortiglio
Avv. Giorgio Petta
Avv. Ivana Sansone
Avv. Maria Vinciguerra

Egregio sig. avv.
Giuseppe Di Stefano
Presidente di Servizi Ausiliari Sicilia s.c.p.a.
Piazza Castelnuovo, 35
90141 Palermo

Racc. via pec a: serviziausiliarisicilia@pecsoluzioni.it

Oggetto: *proposta transattiva dott.ri Vincenzo Cottone e Giovanni Farina*

Egregio Presidente,

in nome e per conto dei nostri assistiti, dott.ri Giovanni Farina e Vincenzo Cottone, che ce ne hanno conferito espresso mandato, con la presente nota Le comunichiamo quanto segue.

Come ben noto, con la sentenza n. 810/2018 il Tribunale di Palermo, sezione lavoro, ha dichiarato che tra Multiservizi e S.A.S. s.c.p.a è intervenuto in data 01.11.2012 un trasferimento di azienda; ha dichiarato, conseguentemente, la persistenza dei rapporti di lavoro precedentemente intrattenuti dai dott.ri Cottone e Farina con Multiservizi S.p.A. ed il loro diritto al mantenimento del trattamento giuridico ed economico in precedenza goduto; infine, ha dichiarato il diritto dei dott.ri Vincenzo Cottone e Giovanni Farina all'inquadramento nella seconda fascia dirigenziale del CCRL 2002/2005 con condanna della società al pagamento della somma di € 25.949,06 per il dott. Cottone e di € 14.857,86 per il dott. Farina, quali differenze retributive maturate dall'1.10.2013 al 30.04.2014, oltre accessori di legge.

Tale sentenza, ad avviso degli scriventi, ineccepibile è stata, tuttavia, riformata dalla Corte di Appello di Palermo, sezione lavoro, con la sentenza n. 652/2020 che, di fatto, con argomentazioni a tratti sorprendenti, ha ritenuto che i dott.ri Cottone e Farina fossero estranei al fenomeno traslativo intervenuto tra Multiservizi S.p.A. e la Servizi Ausiliari Sicilia s.c.p.a..

La decisione della Corte distrettuale ci ha non poco sorpresi, giacché la stessa si colloca in totale controtendenza rispetto a consolidati precedenti in materia. La Corte palermitana ha erroneamente ritenuto di escludere i dott.ri Cottone e Farina dal trasferimento d'azienda intercorso tra Multiservizi s.p.a. e Servizi Ausiliari Sicilia s.c.p.a. - derivante dall'applicazione dell'art. 20 della l.r. Sicilia n. 11/2010 sul riordino delle società partecipate regionali - in violazione del principio di automaticità del trasferimento d'azienda desumibile dalla disciplina nazionale, attuativa di obblighi comunitari.

Se la sentenza del giudice di primo grado era analitica e ben motivata, quella di secondo grado è ermetica e assertiva; essa decide in totale spregio dei precedenti intervenuti sulla vicenda tra Multiservizi s.p.a. in liquidazione e Servizi Ausiliari Sicilia s.c.p.a., sia di merito (Corte d'appello di Palermo, sez. lavoro, 3 aprile 2014, n. 843; 2. Corte d'appello di Palermo, sez. lavoro, 3 aprile 2014, n. 844; 3. Corte di Appello di Palermo, sezione lavoro n. 518 dell'1 luglio 2017), sia di legittimità (Cass., 7 dicembre 2015, n. 24803; Cass., 7 dicembre 2015, n. 24804; Cass., 6 aprile 2016, n. 6693; Cass., 12 aprile 2016, n. 7121; Cass., 12 luglio 2016, n. 14207; Cass., 12 luglio 2016, n. 14208; Cass., 15 luglio 2016, n. 14589; Cass., 18 luglio



2016, n. 14635; Cass., 20 luglio 2016, n. 14854; Cass., 20 luglio 2016, n. 14855; Cass., 20 luglio 2016, n. 14856).

La sentenza di appello appare inoltre viziata dall'omesso esame di un fatto decisivo (ossia la pacifica inclusione dei dirigenti fra gli aventi diritto all'assunzione in Servizi Ausiliari Sicilia s.c.p.a.), nonché da un ulteriore vizio inerente l'indebito ampliamento dell'*onus probandi* a carico dei dirigenti.

Tale sentenza della Corte di Appello è stata immediatamente impugnata in Cassazione dai dott.ri Cottone e Farina; sul punto, riportandoci anche al contenuto del ricorso in cassazione, riteniamo che vi siano ottime possibilità che la sentenza di appello citata venga cassata.

Ciò premesso, tuttavia, i dott.ri Cottone e Farina sarebbero disponibili a definire transattivamente le proprie posizioni con la società alle seguenti condizioni:

- riconoscimento a far data dal mese di ottobre del 2013 della qualifica dirigenziale, 2° fascia del CCRL 2002/2005, così come disposto dalla sentenza del Tribunale di Palermo, sezione lavoro, n. 810/2018;
- riconoscimento a far data dalla sottoscrizione dell'accordo del 50% della Retribuzione Individuale di Anzianità (R.I.A.);
- rinuncia al ricorso per cassazione pendente e ai decreti ingiuntivi emessi dal Tribunale di Palermo;
- per il **dott. Cottone**, corresponsione da parte della società dell'importo lordo pari a € **71.949,76** somma pari al 50% complessivo delle differenze retributive tra quanto percepito dal dott. Cottone e quanto avrebbe dovuto percepire se fosse stato inquadrato nella 2^ fascia dirigenziale del CCRL 2002/2005 dal mese di ottobre del 2013 al mese corrente (detratto quanto già corrisposto dalla società a titolo di differenze retributive ad eccezione del periodo in cui lo stesso Cottone è stato inquadrato come dirigente); nel dettaglio, ad eccezione dell'anno 2020 in cui il dott. Cottone è stato inquadrato come dirigente e ha svolto le mansioni da dirigente, le differenze retributive, dal mese di ottobre del 2013 al mese di febbraio 2021, ammontano a complessivi € 305.797,64 lordi; il 50% di tale importo è pari a € 152.898,82 cui va detratto l'importo lordo di € 80.949,06 già corrisposto dalla società per un totale ancora da corrispondere pari a € **71.949,76**;
- restituzione da parte del dott. Farina dell'importo lordo pari a € **5.311,35**, somma pari al 50% complessivo delle differenze retributive tra quanto percepito dal dott. Farina e quanto avrebbe dovuto percepire se fosse stato inquadrato nella 2^ fascia dirigenziale del CCRL 2002/2005 dal mese di ottobre del 2013 al mese corrente (detratto quanto già corrisposto dalla società a titolo di differenze retributive ad eccezione del periodo in cui lo stesso Farina è stato inquadrato come dirigente); nel dettaglio, ad eccezione dell'anno 2020 in cui il dott. Farina è stato inquadrato come dirigente e ha svolto le mansioni da dirigente, le differenze retributive, dal mese di ottobre del 2013 al mese di febbraio 2021, ammontano a complessivi € 175.093,03 lordi; il 50% di tale importo è pari a € 87.546,51 cui va detratto l'importo lordo di € 92.857,86 già corrisposto dalla società per un totale da restituire pari a € **5.311,35**.

Certi che Ella vorrà valutare la superiore proposta, nel restare in attesa di un Suo riscontro, l'occasione ci è gradita per porgerLe i nostri migliori saluti.

avv. prof. Lorenzo Maria Dentici

avv. Luigi Maini Lo Casto